

CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI REGOLAMENTI EDILIZI

Rep. 745

L'anno duemilanove il giorno 23 dicembre nella sede della Comunità Montana Mugello

posta in via Togliatti 45 a Borgo San Lorenzo (FI) tra i Signori:

- Tagliaferri Stefano - Comunità Montana Mugello (P.I. 03251040485);
- Zanieri Carlo - Comune di Barberino di Mugello (P.I. 00649380482);
- Bettarini Giovanni- Comune di Borgo San Lorenzo (P.I. 01017000488);
- Ciucchi Ida- Comune di Dicomano (P.I. 03149360483);
- Scarpelli Claudio- Comune di Firenzuola (P.I. 01175240488);
- Bassetti Paolo- Comune di Marradi (P.I. 01315320489);
- Menghetti Cristian- Comune di Palazzuolo Sul Senio (P.I. 01161500481);
- Semplici Marco Comune di San Piero a Sieve (P.I. 01346030487);
- Galazzo Sandra-Comune di Scarperia (P.I. 00582650487);
- Pieri Fabio- Comune di Vaglia (P.I. 00864490487);
- Izzo Roberto- Comune di Vicchio (P.I. 01443650484);

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni consiliari eseguibili che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Comunità Montana Mugello Delibera Assemblea, n. 46 del 23.12.2009,

Comune di Barberino di Mugello Delibera C.C., n. 72 del 18.12.2009,

Comune di Borgo San Lorenzo Delibera C.C., n. 125 del 21.12.2009,

Comune di Dicomano Delibera C.C., n. 110 del 10.12.2009;

Comune di Firenzuola Delibera C.C., n. 99 del 22.12.2009;

Comune di Palazzuolo Sul Senio Delibera C.C., n.55 del 16.12.2009;

Comune di Marradi Del. C.C. n. 81 del 17.12.2009;

Comune di San Piero a Sieve Del. C.C., n. 40 del 21.12.2009;

Comune di Scarperia Del. C.C., n. 86 del 22.12.2009;

Comune di Vaglia Del. C.C., n. 82 del 18.12.2009;

Comune di Vicchio Del. C.C., n. 126 del 18.12.2009;

PREMESSO

- CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. Toscana 16/08/2001 n. 40 (recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”), i Comuni facenti parte della Comunità Montana Mugello hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Mugello;

- CHE l'art.8 della succitata L.R. n.40/2001 stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi;

CHE il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17/12/2003 n.225 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007 n.556) individua i livelli ottimali definiti in accordo con i Comuni e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;

- CHE le deliberazioni della Giunta Regionale n.238/2004 e n.273/2004, attuative del programma di riordino territoriale come modificate e integrate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007, n.556, hanno definito in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale ed annuale;

CHE il livello ottimale “Mugello” è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del C.R. n.225/2003;

- CHE l'art.4 comma 2 della L.R. Toscana n.37, 26/06/2008 "Riordino delle Comunità

Montane" stabilisce che: "1. L'ambito territoriale della comunità montana è individuato

dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi. 2.

L'ambito territoriale della C.M. costituisce livello ottimale ai sensi della LR n. 40/2001 ";

- CHE con deliberazione della G.R. 29/09/2008 n. 749 è stato modificato l'ambito territoriale

della CM Mugello, ai sensi dell'art 13, comma 2, della succitata LR 26/06/2008 n. 37;

- CHE con D.P.G.R. n. 10 del 20/01/2009 è stata costituita la CM Mugello comprendendo,

oltre ai nove comuni preesistenti, anche il comune di Dicomano;

- CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e

sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ritenuto

ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T n.

40/2001 s.m.i.;

- CHE la Comunità Montana Mugello, ai sensi dell'art. 4 del suo vigente Statuto, "può

svolgere funzioni conferite in forma associata da parte dei Comuni del proprio territorio";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi e premesse

1. I principi e le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente accordo ha le seguenti finalità:

I. L'associazione dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mugello per la gestione dei Regolamenti Edilizi;

II. Il conferimento di specifica delega alla Comunità Montana Mugello della organizzazione

e gestione del suddetto servizio e funzioni o in alternativa la costituzione di uffici unici, come meglio specificato nel prosieguo della presente convenzione.

Art. 3 - Elementi costitutivi della convenzione

1. La convenzione associativa, approvata e stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, intercorre tra i seguenti enti:

1. Comunità Montana del Mugello, di seguito denominata "Comunità Montana";
2. Comune di Barberino di Mugello;
3. Comune di Borgo S. Lorenzo;
4. Comune di Dicomano;
5. Comune di Firenzuola;
6. Comune di Marradi;
7. Comune di Palazzuolo sul Senio;
8. Comune di San Piero a Sieve;
9. Comune di Scarperia;
10. Comune di Vaglia;
11. Comune di Vicchio;

TITOLO II

REDAZIONE E GESTIONE REGOLAMENTI EDILIZI

CAPO I - ISTITUZIONE E FUNZIONI

Art. 4 - Istituzione e finalità servizio associato

1. Con la stipula della presente convenzione è istituito il servizio associato per la redazione e la gestione di un Regolamento Edilizio Tipo e dei relativi allegati valido per ciascun ente aderente.

2. Il Regolamento Edilizio Tipo è finalizzato a realizzare una progressiva semplificazione ed unificazione delle procedure e della documentazione, facendo chiarezza nella definizione dei

parametri, in modo tale che i cittadini e gli operatori del settore si confrontino ed operino sulla base di norme, interpretazioni, parametri, criteri, procedimenti, modulistica tendenzialmente uguali per tutti gli enti aderenti, potendo avere ogni utile informazione collegandosi anche via Internet ad uno dei Comuni della zona. Infine i cittadini e gli operatori saranno garantiti da una norma di flessibilità da introdurre nel Regolamento e tesa a risolvere celermente quelle problematiche che spesso derivano da norme sopravvenute e/o che sono relative alla corretta applicazione delle stesse mediante la previsione di un periodico aggiornamento.

3. Il Regolamento Edilizio Tipo redatto in forma associata costituisce la base normativa per l'adozione dei regolamenti da parte di ciascun ente su proposta del servizio associato.

4. Il Servizio Associato, una volta redatto il regolamento tipo ed i relativi allegati, curerà la gestione dello stesso da intendersi come il complesso delle attività finalizzate a:

a) redigere e sottoporre all'approvazione dell'ente interessato le eventuali modifiche, che ciascun ente potrà richiedere per adeguare l'impianto base alle proprie specificità e peculiarità in materia edilizia;

b) verificare le problematiche applicative derivanti dalla vigenza dei nuovi regolamenti edilizi comunali;

c) verificare le problematiche di recepimento del regolamento tipo nei singoli enti associati;

d) redigere e proporre le necessarie modifiche del regolamento tipo e dei regolamenti comunali mediante verifiche ed aggiornamenti periodici;

e) pubblicizzare e rendere accessibile anche in via telematica il regolamento e le sue articolazioni territoriali;

f) gestire le procedure di rilascio delle targhe di qualità previste dall'Allegato A) in materia di Bioedilizia, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio;

g) fornire supporto tecnico alle istruttorie/verifiche che gli Uffici Comunali dovranno

esperire per l'applicazione del regolamento in materia di Bioedilizia, secondo le modalità

stabilità nel Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio;

h) coordinare e proporre l'omogeneizzazione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

i) costituire sede di confronto e discussione delle tematiche riguardanti gli aspetti edilizi.

Art. 5 - Configurazione giuridica e rapporti associativi

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente è affidato ad apposito UFFICIO COMUNE, allocato presso il Servizio Ambiente e Territorio della Comunità Montana del Mugello, denominato Ufficio Comune Regolamento Edilizio Tipo (di seguito Ufficio), diretto dal dirigente del Servizio che svolge le funzioni di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, la struttura succitata non è dotata di autonoma personalità giuridica ma è organo gestionale comune a tutti gli enti convenzionati che opera attraverso personale distaccato da ciascun ente associato cui è affidato l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente.

3. L'ufficio comune svolge attività di natura propositiva ed infra-procedimentale rispetto alle competenze in materia di regolamentazione edilizia di ciascun ente associato.

4. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso relativo all'esercizio della funzione delegata, rimane in capo a ciascun ente associato cui sono imputabili direttamente gli atti eventualmente adottati dall'Ufficio.

Art. 6 - Specificazione delle funzioni della Comunità Montana

1. La Comunità Montana provvede alla organizzazione e gestione operativa dell'Ufficio Comune.

2. Per lo svolgimento delle attività previste l'Ufficio potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi.

Art. 7 - Specificazione funzioni di competenza dei Comuni

1. Restano in capo ai singoli comuni tutte le competenze previste dalla normativa vigente che non siano specificamente attribuite all'Ufficio comune ed eventualmente esplicitate nel relativo regolamento di funzionamento.

2. In particolare i comuni provvedono a:

a) nominare un proprio referente per l'Ufficio Comune che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'Ufficio di cui costituisce l'interlocutore e che dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività dell'Ufficio Comune nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa;

b) individuare un proprio dipendente, eventualmente anche nella persona del referente succitato, da considerare distaccato presso l'ufficio comune in via temporanea e per il tempo necessario a partecipare ai lavori di redazione e gestione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'art. 4;

c) curare l'attività amministrativa interna finalizzata a concludere l'iter approvativo dei nuovi regolamenti edilizi comunali;

d) gestire l'attività applicativa del regolamento edilizio comunale (edilizia privata e pubblica).

CAPO II - ORGANISMI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Art. 8 - Organismi associativi

1. I poteri di controllo e di indirizzo dell'Ufficio Comune Regolamento Edilizio Tipo sono esercitati dai seguenti organismi:

- coordinamento politico: Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);

- coordinamento gestionale: Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti).

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci degli enti aderenti e dal Presidente

della C.M. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente di norma almeno ogni 6 mesi e comunque su richiesta motivata di almeno due componenti. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate a cura del Dirigente competente e trasmesse agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;

b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;

d) esamina il piano economico-finanziario di esercizio del servizio gestito in forma associata predisposto dall'Ente delegato fornendo un parere in merito;

e) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;

f) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio del servizio gestito in forma associata predisposto dall'Ente delegato fornendo un parere in merito;

g) propone funzioni associative aggiuntive rispetto a quelli indicati in convenzione e nel regolamento;

h) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art. 10 - Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da tutti i referenti di ciascun ente associato ed è presieduto e coordinato dal dirigente competente designato dalla Comunità Montana, in qualità di Ente capofila.

2. Il Comitato è convocato dal dirigente competente, o suo delegato, di norma almeno ogni 6 mesi e comunque su richiesta motivata di due componenti. Gli atti adottati dal Comitato sono

verbalizzati a cura del dirigente competente e trasmessi agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.

3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni di coordinamento gestionale:

a) esamina il piano economico-finanziario di esercizio, in raccordo con i singoli enti aderenti, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, fornendo un parere in merito;

b) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio, in raccordo con i singoli enti aderenti fornendo un parere in merito;

c) stabilisce, affinandole progressivamente, le procedure di raccordo e coordinamento gestionale tra enti aderenti, proponendo le eventuali necessarie modifiche alla convenzione ed al regolamento;

d) fornisce indirizzi tecnici sulle procedure e sulle competenze ;

e) esamina in sede consultiva le problematiche di rilievo, fornendo, ove necessario, soluzioni operative.

CAPO III - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 11 - Fonti finanziarie

1. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività della Gestione Associata derivano da eventuali trasferimenti a titolo di contributi ottenuti da Stato, Regione e altri enti e dalle risorse proprie di bilancio degli enti associati.

2. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire alla Comunità Montana relative all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione.

3. La Comunità Montana iscrive nel proprio bilancio i contributi nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti e le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio.

4. Eventuali finanziamenti ed incentivi economici ricevuti ai sensi della L.R. 40/2001 e ss.mm. sono introitati nel bilancio della Comunità Montana senza specifico vincolo di destinazione e saranno utilizzati per la copertura delle spese relative a tutte le gestioni associate nel loro complesso.

Art. 12 – Risorse e criteri di ripartizione

1. Gli enti firmatari stabiliscono che la spesa associativa da finanziare è ripartita come segue:

- il 25% a carico della Comunità Montana del Mugello;

- il 75% a carico dei Comuni aderenti in base al criterio demografico dei residenti al 31/12 dell'anno precedente.

2. Al fine di consentire l'iscrizione delle quote di spettanza di ogni Ente associato nel rispettivo bilancio di previsione, l'Ente delegato – sentite le indicazioni del Comitato tecnico dei Referenti e della Conferenza dei Sindaci – predispone entro il 31 Ottobre di ogni anno la previsione di spesa da ripartirsi. I Comuni si impegnano a versare alla Comunità Montana il **primo 50%** della quota di loro spettanza entro il 31 Marzo successivo. Entro il mese di Febbraio di ogni anno la Comunità Montana presenta ai Comuni il consuntivo della spesa per l'anno precedente ed i Comuni si impegnano a versare il **saldo** definitivo entro il 30 Giugno.

Qualora il pagamento della suddette quote non venga effettuato nei termini sopra indicati, la Comunità Montana provvederà ad inviare formale diffida, mediante raccomandata A/R al Comune inadempiente invitandolo al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Comunità Montana ne darà comunicazione alla Conferenza dei Sindaci.

3. Eventuali prestazioni richieste dal singolo Comune saranno allo stesso addebitate sulla base della effettiva prestazione svolta e di uno specifico tariffario che l'Ufficio stabilirà.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Regolamentazione di dettaglio	
1. I servizi e le funzioni associate di cui alla presente convenzione potranno essere oggetto,	
ove necessario, di specifici regolamenti di funzionamento da adottarsi da parte delle Giunte	
Comunali e dalla Giunta della C.M., ove rientranti nella disciplina dell'organizzazione di	
uffici e servizi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque in quanto	
non modificativi della presente convenzione.	
Art. 14 - Durata, recesso e scioglimento del vincolo associativo	
1. La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, decorre dal 1° Gennaio 2010 e	
scade il 31 Dicembre 2014 , senza possibilità di tacito rinnovo. Essa potrà essere rinnovata	
con provvedimento espresso approvato dai singoli Enti che vi aderiscono.	
2. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario non prima	
di 3 anni dalla decorrenza della gestione associata, mediante adozione di apposita delibera	
consiliare e formale comunicazione agli altri comuni, da assumersi almeno sei mesi prima	
del termine dell'anno solare.	
3. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla comunicazione	
di cui al comma 1. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla	
gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre	
obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le	
obbligazioni aventi carattere pluriennale.	
4. Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione	
associata che rimane in vita per i restanti Comuni.	
Art. 15 - Disposizioni di rinvio	
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative	
vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.	
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai	
11	

consigli dei comuni aderenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 16 - Norme finali

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9 alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

2. Per ogni altra controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, allegato B art. 16, e del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 12 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Presidente della CM Mugello: _____

I Sindaci dei Comuni di:

Barberino di Mugello _____

Borgo San Lorenzo _____

Dicomano _____

Firenzuola _____

Marradi _____

Palazzuolo sul Senio _____

San Piero a Sieve _____

Scarperia _____

Vaglia _____

Vicchio _____